

REGOLAMENTO
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC)

Art. 1

Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli organi e degli uffici del Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali (DISBEC) in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto e della normativa di Ateneo.

Art. 2

Funzioni e Organi del Dipartimento

1. Il Dipartimento è titolare delle funzioni di cui all'art. 24 dello Statuto, finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, di quelle rivolte all'esterno e ad esse correlate o accessorie, oltre che delle altre funzioni ad esso direttamente attribuite dalla legge.
2. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta, ove istituita.
3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Unità di ricerca e servizio ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo. La composizione e le competenze da attribuire alle Unità di ricerca e servizio sono previste nella delibera istitutiva.
 - d) Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Commissioni di Dipartimento, con funzioni istruttorie, per materie e obiettivi specifici. La composizione e le competenze da attribuire alle commissioni sono previste nella delibera istitutiva.

Art. 3

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento ha la composizione prevista dall'art. 25 dello Statuto. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo nominato dal Direttore.
2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento e gli assegnisti di ricerca eleggono un proprio rappresentante all'interno del Consiglio, che dura in carica due anni. Il rappresentante è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto; a parità di voti, è eletto il più giovane di età.
3. Il personale tecnico-amministrativo di ruolo e in servizio che afferisce al Dipartimento elegge una propria rappresentanza, che è costituita da un numero di membri pari ad 1/8 del numero complessivo del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. I rappresentanti del personale tecnico e amministrativo durano in carica tre anni solari.

4. La rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento stesso è determinata in numero 2 unità.
5. Il Segretario amministrativo fa parte di diritto, ma senza diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Responsabile della segreteria didattica, senza diritto di voto, e, su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica.
6. Per la convocazione del Consiglio di Dipartimento, la validità delle sedute, le modalità di votazione e di verbalizzazione delle adunanze si osserva la disciplina prevista dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
7. In casi di urgenza, si osserva quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo. In via eccezionale, il Direttore può procedere alla convocazione di una seduta del Consiglio in via telematica indicando con precisione l'oggetto della decisione che dovrà essere adottata dal Consiglio, il termine entro il quale i singoli componenti possono formulare la propria opinione ed esprimere il proprio voto e il termine, comunque non superiore ai tre giorni successivi a quello fissato per la chiusura della seduta, entro il quale, sempre per via telematica, il Direttore dovrà riferire ai componenti del Consiglio stesso circa gli esiti della consultazione svolta.
8. Nell'esercizio delle competenze statutarie il Consiglio di Dipartimento:
 - a) elegge, secondo le previsioni dello Statuto, il Direttore;
 - b) promuove e coordina le attività di ricerca e di valutazione della medesima, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;
 - c) può formulare criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - d) delibera la stipula di contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza per la prestazione di servizi a terzi;
 - e) promuove, organizza, coordina e disciplina l'attività didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento (inclusi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione), predisponendo i relativi Regolamenti, nonché istituendo e attivando i corrispondenti Consigli dei corsi di studio, secondo le previsioni del successivo art. 7;
 - f) assume, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio ad esso afferenti, le deliberazioni necessarie ai fini della copertura di tutti gli insegnamenti attivati, allo scopo di garantire il buon andamento delle attività didattiche e un'equa ripartizione dei carichi didattici;
 - g) esprime, nella propria composizione allargata, il parere del Dipartimento sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - h) delibera l'organizzazione, e definisce le modalità di svolgimento, di attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, anche su proposta di questi ultimi, nonché, anche per conto di terzi, di corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;
 - i) dispone, sentiti i Consigli dei corsi di studio ad esso afferenti, circa l'uso delle proprie risorse umane e strumentali, al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;

- l) pianifica periodicamente, nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo e sentiti i Consigli dei corsi di studio, le proprie esigenze di organico e provvede di conseguenza a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche;
 - m) provvede all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
 - n) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;
 - o) propone ai competenti organi di Ateneo, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo art. 6, l'attivazione o soppressione di corsi di studio afferenti al Dipartimento;
 - p) approva, entro il 1 ottobre di ogni anno, la proposta di piano operativo e la proposta di budget ed entro il 15 marzo di ogni anno le operazioni di chiusura della propria sezione del bilancio universitario;
 - q) esprime parere sulle domande di afferenza e di trasferimento;
 - r) delibera su ogni altra questione attribuita espressamente alla sua competenza da norme di legge, dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo o da altre disposizioni di questo Regolamento.
- 9) Le deliberazioni di cui alla lettera l) del comma 8 del presente articolo sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, nella composizione prevista dall'art. 24, comma 2, lett. i) dello Statuto.
- 10) Le deliberazioni di cui alla lettera m) del comma 8 del presente articolo, nonché tutte quelle che concernono questioni attinenti alle persone dei docenti, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Art.4 **Direttore**

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio secondo le modalità stabilite dall'art. 25 dello Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata del mandato del Direttore e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 39 dello Statuto.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e ne rende esecutive le deliberazioni. Egli nomina un Vice-Direttore scelto tra professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, promuove le attività del Dipartimento, mantiene i rapporti con gli altri organi accademici, vigila, d'intesa con i Presidenti dei Consigli dei corsi di studio, sul regolare svolgimento delle attività didattiche ed esercita tutte le altre competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
4. Il Direttore provvede all'impegno ed all'ordinazione delle spese del Dipartimento, nel rispetto dei criteri generali di cui alla lett. c, comma 8, del precedente art.3; nomina le commissioni per i bandi di competenza della struttura; determina modalità di partecipazione ed eventuali compensi del personale coinvolto in attività di ricerca e/o

formazione finanziate con fondi esterni, su indicazione del responsabile delle attività *de quo*.

Art.5

Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta da: il Direttore, che la presiede; il Vice-Direttore; i Presidenti CCS; 1 rappresentante dei professori di prima fascia; 1 rappresentante dei professori di seconda fascia; 1 rappresentante dei Ricercatori e 1 rappresentante del personale tecnico/amministrativo.
2. Inoltre ne fanno parte il Segretario Amministrativo e il Responsabile della segreteria didattica, senza diritto di voto.
3. La Giunta collabora con il Direttore per:
 - a) promuovere le attività del Dipartimento;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;
 - c) tenere i rapporti con gli organi accademici;
 - d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. L'elezione dei componenti della Giunta avviene in un'unica seduta del Consiglio del Dipartimento, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
5. La Giunta dura in carica per la durata del mandato del Direttore.
6. La Giunta è convocata secondo un proprio calendario, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, o quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta; in tale ultima ipotesi, l'adunanza deve avvenire entro 15 giorni dalla data della richiesta.
7. Qualora un componente della Giunta decada o rinunci per qualunque motivo alla carica subentra il primo dei non eletti; in mancanza, vengono indette le elezioni suppletive entro 30 giorni, salvo che l'organo debba comunque essere rinnovato nei due mesi successivi. I nuovi componenti restano in carica per il periodo residuo.

Art. 6

Commissione paritetica docenti-studenti

1. È istituita la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei docenti e da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento. I rappresentanti dei docenti sono eletti dai docenti fra di loro. I rappresentanti degli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio, fra di loro. La Commissione elegge il proprio Presidente scegliendolo fra i rappresentanti dei docenti.
3. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la Commissione:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del Dipartimento;
 - b) individua indicatori per la valutazione dei risultati di tali attività;
 - c) formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

Art.7

Consigli dei corsi di studio

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce e attiva, per i corsi di studio afferenti al Dipartimento stesso, i corrispondenti Consigli. Ove ritenuto opportuno, può essere istituito un unico Consiglio per più corsi di studio omogenei o affini.
2. La composizione e le attribuzioni dei Consigli dei corsi di studio sono definite dall'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo. Ne fanno parte comunque i docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento e che risultano titolari di insegnamento nel relativo corso di studio, nonché una rappresentanza degli studenti iscritti al corso medesimo, nelle proporzioni previste dalla normativa vigente.
3. La rappresentanza degli studenti è assicurata con le modalità previste dagli art. 42 ss. del Regolamento Generale di Ateneo. Il numero dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Corso di Studio è fissato in 3 unità. Il numero è elevato a 6 nel caso di istituzione di un unico Consiglio per più corsi omogenei o affini.
4. I Consigli dei corsi di studio eleggono fra i propri membri un Presidente tra i professori di ruolo a tempo pieno, eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. Il mandato ha durata triennale. Il Presidente è rileggitabile consecutivamente solo per una volta.
5. I Consigli dei corsi di studio esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dalla disciplina di Ateneo vigente e in particolare:
 - a) propongono al Consiglio di Dipartimento, la copertura degli insegnamenti attivati nel rispettivo corso di studi e il buon andamento delle attività didattiche, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di requisiti necessari;
 - b) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento circa l'utilizzo delle risorse umane e strumentali del Dipartimento al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;
 - c) esprimono pareri al Consiglio di Dipartimento in merito alle decisioni concernenti la pianificazione periodica delle esigenze di organico del Dipartimento, la formulazione di richieste di posti, l'assegnazione di compiti a professori o ricercatori incaricati di insegnamenti nei corrispondenti corsi di studio;
 - d) esercitano ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Dipartimento relativamente alle attività didattiche del corrispondente corso di studi.

Art. 8

Amministrazione

1. Gli uffici amministrativi del Dipartimento sono organizzati, su proposta del Segretario Amministrativo e secondo le indicazioni del Responsabile della segreteria didattica per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore secondo i criteri di funzionalità, efficienza, efficacia, economicità, di rispetto dei compiti e dei programmi di attività e di collegamento delle attività degli uffici. Il Direttore determina in autonomia le funzioni da assegnare al personale tecnico e amministrativo e le modalità del loro svolgimento.

2. L'ufficio di segreteria amministrativa è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale ed ha il compito di offrire supporto tecnico, amministrativo e contabile all'attività del Direttore e degli altri organi del Dipartimento.
3. L'ufficio di segreteria didattica è costituito dal personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale. L'ufficio di segreteria didattica ha il compito:
 - a) di offrire supporto tecnico e amministrativo all'attività del Direttore, della Commissione paritetica docenti-studenti, del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento in ordine alla organizzazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del Dipartimento, incluse quelle relative all'orientamento, al tutorato e al tirocinio, ai corsi di perfezionamento o master;
 - b) di curare i rapporti con la segreteria studenti e con gli uffici dell'Ateneo preposti al coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche e formative;
 - c) di curare i rapporti con gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

Art. 9

Modifiche delle norme del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere modificate su proposta del Direttore o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento. La proposta è discussa nella seconda riunione del Consiglio di Dipartimento successiva alla data di presentazione della stessa.